



## TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex artt. 8 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano di risanamento da parte del sig. [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] in [REDACTED] assistito dall'avv. Maria Grazia Piccinini proposto in data 14.2.2022 e assegnato a questo Giudice delegato in data 15.02.2022 visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

### OSSERVA

Il ricorrente [REDACTED] propone piano del consumatore premettendo di essere incorso in sovraindebitamento essenzialmente connesso alla impossibilità di far fronte alle esigenze familiari, originariamente generato dal pagamento di somma per mantenimento della moglie come pattuita in sede di separazione consensuale per € 900,00 mensili

Nel nucleo è presente la madre la sig.ra [REDACTED], proprietaria dell'abitazione dove risiede attualmente il sig. [REDACTED] con la figlia e che contribuisce con donazioni sporadiche.

Non risultano esservi spese per affitto all'attualità avendo scelto di vivere nell'abitazione materna con la quale costituisce unico nucleo familiare

### CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La causa di sovraindebitamento che ha colpito il ricorrente è da ricondurre principalmente nella sottoscrizione di una serie di finanziamenti al consumo, resi necessari al fine di reperire risorse liquide per far fronte, in seguito alla separazione consensuale con il coniuge, alle spese destinate al mantenimento della moglie e della figlia, oltre a tutte le altre spese di natura ordinaria e straordinaria.

Il sig. [REDACTED] è sempre stato il solo percettore di reddito del nucleo familiare e con riguardo al periodo di separazione, sosteneva un assegno pari ad € 900,00 mensili oltre alle spese straordinarie e mediche al 100% sia per la moglie che per la figlia.

Accordi di separazione hanno comportato debito mensile eccessivo rispetto alle sue disponibilità ma tale determinazione è stata superata in sede di divorzio.

Altre cause dirette che hanno contribuito all'aggravamento della situazione economica e al sovraindebitamento, sono riconducibili allo stato di salute del sig. [REDACTED] di cui si allega documentazione, che gli hanno impedito forzatamente di effettuare i turni di notte, riducendo di fatto le sue entrate, ad un livello tale da accumulare ritardi nei pagamenti, in particolare quelli per l'assegno di mantenimento poi oggetto di esecuzioni.

Inoltre, sempre in seguito alla separazione, alle spese mensili il sig. [REDACTED] ha dovuto aggiungere, quelle relative ad un contratto di locazione per una unità immobiliare, pari a 350,00 €. Questa spesa non è stata

più sostenibile costringendo lo stesso a riportare la propria residenza in una porzione dell'immobile di proprietà della madre.

L'OCC ha concluso sulla meritevolezza e cause di indebitamento affermando che l'indebitamento del Sig. ██████████ è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere, bensì per far fronte alle normali esigenze familiari, così come è stato dedotto dall'esame degli estratti conto bancari.

#### POSIZIONE DEBITORIA

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal debitore istante è dunque pari, allo stato, a complessivi Euro 41.305,59. Il piano prevede inoltre la somma di Euro 6.254,48 quali spese di procedura e compensi per l'OCC. L'OCC nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria esaminando sia le copie dei contratti di finanziamento con i relativi piani di ammortamento esibiti dal debitore, sia considerando le certificazioni del credito ricevute dai creditori nonché accedendo ai dati delle varie banche dati

E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale

L'OCC si è soffermato sulla solvibilità del ricorrente e capacità di provvedere al pagamento delle somme previste da piano nei 48 mesi come proposti ancorando tale possibilità alla permanenza dell'impiego del ricorrente presso la ██████████, non essendo assicurata alcuna garanzia personale o reale.

#### IL PIANO

La proposta del piano del consumatore prevede la corresponsione di n. 48 rate mensili di importo pari ad Euro 450,00 cadauno per un ammontare complessivo pari ad Euro 21.600,00 (€ 450,00 x n. 48 rate), inoltre per i debiti prededucibili il debitore mette a disposizione un anticipo del proprio Trattamento di Fine Rapporto, da richiedere all'azienda ██████████ di Atessa.

Le obbligazioni assunte dal sig. ██████████, così come rettifiche in seguito alle precisazioni di credito pervenute, ammontano a complessivi 47.560,07 € di cui 36.863,16 € per debiti chirografari, 4.442,43 € privilegiati, e di 6.254,48 per debiti prededucibili.

L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 21.600,00.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e delle spese di procedura;
- Il pagamento integrale, nella misura del 100% dei crediti privilegiati, nei confronti dell'Agenzia della Riscossione;
- Il pagamento parziale, nella misura del 51,58% dei crediti chirografari, verso società finanziarie e banche.

L'OCC conclude per la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria attesa la intestazione di n. 2 beni mobili registrati di minimo valore economico.

Già con decreto del 16 febbraio 2022 il Giudice delegato aveva ritenuto ammissibile la falcidia dei crediti soddisfatti con addebiti per cessioni di quinto dello stipendio atteso che la posizione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.

Quanto alla prosecuzione degli addebiti veniva altresì statuito che dopo l'accesso alla procedura di sovraindebitamento non possono più essere eseguiti pagamenti in favore del cessionario del quinto poiché, in caso contrario, sarebbe infranto il divieto del pagamento dei creditori anteriori, in ossequio al principio della par condicio creditorum.

Sulla scorta di tali premesse, il Giudice riteneva il piano ammissibile sotto il **profilo oggettivo**.

Sotto il **profilo soggettivo** il Giudice confermava la qualifica del ricorrente quale consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012 in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.

Verificava inoltre:

- la mancata soggezione a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 ;
- di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- di non aver subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti il ricorrente ha depositato in uno al ricorso, elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (all. 8) elenco dei beni (all. 6), certificazione delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia (all. 7), CUD anni 2018,2019,2020,2021 (all.to 4), unitamente a stato di famiglia (all. 3), estratti conto bancari e postali (all. sub 13 e 14); cedolini mensili (all. sub 5) il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Marco Centurione.

\*\*\*

Visto il decreto emesso in data 16 febbraio 2022 con comunicazione da parte del Gestore della Crisi nel termine indicato dal Giudice;

vista la precisazione del credito pervenuta dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE con modifica del piano, ulteriormente comunicata in data 1 aprile 2022;

considerato che nel termine di giorni 30 dalla notifica ai creditori del piano integrato ed attestato ai sensi dell'articolo 12 bis legge 3/2012 nessuno dei creditori indicati ha presentato opposizione nei termini di legge; ritenuto che i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la prima relazione depositata dal dott. Centurione, nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, da intendersi in questa sede integralmente richiamata;

visto il decreto del 16 febbraio 2022 con il quale è stata dichiarata l'ammissibilità del piano e disposta la sospensione della procedura esecutiva originata da notifica del pignoramento mobiliare della IFIS NPL

procedura esecuzione mobiliare N.R.G. 77-2019 Tribunale di Lanciano, terzo pignorato [REDACTED]

[REDACTED] per un importo totale pari a € 23.871,72.;

vista la relazione da ultimo depositata dall'esperto in data 4 aprile 2022 (datata 25 marzo 2022 in relazione alle precisazioni dell'AGENTE DELLA RISCOSSIONE;

considerato che il piano prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e delle spese di procedura;
  - Il pagamento integrale, nella misura del 100% dei crediti privilegiati, nei confronti dell'Agenzia della Riscossione;
  - Il pagamento parziale, nella misura del 51,58% dei crediti chirografari, verso società finanziarie e banche. r
- rilevato che la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole;

rilevato, in particolare, che il professionista ha ritenuto [REDACTED] meritevole di accedere ai benefici richiesti dalla legge 3/2012 in quanto l'indebitamento del Sig. [REDACTED] è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere, bensì per far fronte alle normali esigenze familiari, così come è stato dedotto dall'esame degli estratti conto bancari.

rilevato che la sostenibilità della proposta riposa, da un lato, sulla ragionevole certezza del flusso promesso, siccome derivante da reddito a tempo indeterminato e, dall'altro, dal relativo governo delle spese (così come evidenziato dall'esperto nominato);

rilevato che l'esperto - facendo riferimento alle statistiche ISTAT vigenti - ha verificato la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare formato da 2 persone (il ricorrente e sua madre), quale quello del debitore che partecipa alle spese per mantenimento della figlia per € 250,0 mensili, ritenendolo compatibile con quanto dallo stesso dichiarato;

rilevato che l'esperto ha stimato che l'accantonamento previsto nella proposta di piano per il pagamento delle rate è compatibile con i bisogni della famiglia, attestando la fattibilità e sostenibilità della proposta stessa;

ritenuta, quindi, la fattibilità del piano elaborato dal professionista incaricato, considerato il debito complessivo individuato nel piano del consumatore, la percentuale di falcidia del credito e la durata del piano stesso;

rilevata la convenienza del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria atteso che il ricorrente ha come unica fonte reddituale gli emolumenti che percepisce mensilmente dal proprio datore di lavoro e che il ricorrente risulta intestatario esclusivamente dell'auto di seconda mano, Opel Meriva immatricolata il 27/11/2003 targata [REDACTED] di scarso valore economico, da riparare e soggetta a fermo amministrativo, e della Fiat Punto immatricolata il 24/04/2007 targata [REDACTED] comunque di scarso valore economico;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che l'esperto dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice,

visti gli artt. 12 bis e 12 ter l 3/2012,

-OMOLOGA il piano del consumatore predisposto da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] in [REDACTED];

-dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate di cui al piano da ultimo comunicato unitamente alla attestazione del 25.03.2022 in data 1 aprile 2022;

- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:

\_ i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari sul patrimonio dei debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso e dispone per l'effetto che non vengano eseguiti pagamenti in favore del cessionario del quinto di stipendio;

\_ i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che del presente decreto sia data comunicazione a ciascun creditore nelle forme di legge e che ne sia curata per estratto, epurata da dati personali, la pubblicazione sul sito [procedure.it](http://procedure.it) con spese a carico dei ricorrenti entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi ai ricorrenti ed al professionista designato con funzioni di Gestore della Crisi.

Lanciano, 5 maggio 2022

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso